

Statuto del Conservatorio di Musica di Trento

Titolo I

Principi generali

Art.1

Natura dell'Istituzione

Il Conservatorio "Francesco Antonio Bonporti" di Trento, di seguito denominato Istituzione, è Istituto Superiore di Studi Musicali ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito degli istituti di alta cultura di cui all'art. 33 della Costituzione.

È sede primaria di alta formazione, perfezionamento, specializzazione e ricerca nel settore artistico-musicale e svolge correlate attività di produzione.

È dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, regolamentare, didattica, scientifica, artistica, amministrativa, finanziaria e contabile.

Attualmente il Conservatorio di Trento ha una sezione staccata di Riva del Garda e potrà in seguito essere articolato su più sedi in funzione degli sviluppi didattici, in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, legge n.508/99.

Garantisce la libertà di ricerca ed insegnamento sancita dalla Costituzione, afferma in ogni sua azione il proprio carattere pluralistico, imposta la propria azione secondo principi democratici, informa le proprie attività a criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed equità.

Art.2

Finalità dell'Istituzione

1. L'Istituzione ha per scopo lo sviluppo dei saperi e delle creatività musicali mediante il libero esercizio dell'insegnamento, dello studio, della ricerca e produzione artistica, e garantisce agli studenti una formazione adeguata al loro inserimento professionale.
2. Svolge, coordina e promuove attività didattiche, di ricerca e produzione artistica, formazione permanente e aggiornamento professionale.
3. Promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio contribuendo a rimuovere ogni ostacolo ad una sostanziale eguaglianza di opportunità, in attuazione della Costituzione e delle leggi vigenti.
4. Promuove, anche in collaborazione con altri enti, attività di tutorato e di orientamento per assecondare le attitudini artistico-musicali degli studenti ed il loro inserimento professionale.
5. Concorre all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi per la crescita culturale e musicale del territorio.
6. Promuove e sviluppa sinergie con enti ed organismi pubblici e privati, con realtà culturali e forze produttive, anche di altri Paesi, soprattutto dell'Unione Europea. In particolare promuove collaborazioni con università, centri di ricerca e istituzioni di alta formazione e specializzazione artistico-musicale, per esigenze della ricerca e produzione artistica e dell'insegnamento, anche mediante il reciproco conferimento e riconoscimento di titoli di studio e mediante scambio di docenti e studenti.
7. Cura l'aggiornamento del proprio personale docente, tecnico e amministrativo.
8. Riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipa all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
9. Favorisce l'organizzazione di forme associative e di attività culturali che agevolino l'integrazione e l'interazione tra le componenti: personale docente, tecnico, amministrativo, ausiliario e studenti.
10. Tutela, incrementa e valorizza il proprio patrimonio museale, organologico, bibliografico, multimediale.

Art.3

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Istituzione sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da erogazioni di soggetti pubblici e privati, nonché da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da contributi e forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni, nonché da contributi derivanti dalla concessione in uso dei beni mobili ed immobili per attività artistiche e culturali.
3. Per le spese di investimento l'Istituzione può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o ad altre forme di finanziamento.

Titolo II

Organi di governo dell'Istituzione

Art.4

Organi

Sono organi di governo dell'Istituzione:

- a) il presidente;

- b) il direttore;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il consiglio accademico;
- e) il collegio dei revisori;
- f) il nucleo di valutazione;
- g) il collegio dei professori;
- h) la consulta degli studenti;

Art.5

Presidente

1. Il presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1.
2. Il presidente è nominato dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale. Il consiglio accademico effettua la designazione entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza del presidente uscente. La Giunta della Provincia autonoma di Trento provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta designazione.
3. Il presidente:
 - a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
 - b) promuove iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione e a stabilire rapporti di cooperazione con i soggetti pubblici o privati presenti sul territorio;
 - c) assume, in caso di necessità ed indifferibile urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, che sono sottoposti alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
 - d) svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente statuto e dai regolamenti dell'Istituzione.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del presidente, che non gli siano espressamente riservate, sono svolte dal vicepresidente.

Art. 6

Direttore

1. Il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle attività per conto terzi, alle collaborazioni e alle convenzioni che riguardano la didattica, le sperimentazioni, la ricerca e produzione artistica.
2. Il direttore è eletto dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte fra i docenti anche di altri istituti superiori di studi musicali, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lett. a) della legge n.508/99.
3. Il direttore:
 - a) convoca e presiede il consiglio accademico ed il collegio dei professori, e ne fissa l'ordine del giorno;
 - b) presenta al collegio dei professori, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione sullo stato dell'Istituzione e sulle sue prospettive di sviluppo;
 - c) assume in caso di necessità ed indifferibile urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio accademico, che sono sottoposti alla sua ratifica nella prima riunione successiva ;
 - d) svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente statuto e dai regolamenti dell'Istituzione.
4. Il direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
5. Il direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
6. Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
7. Il direttore nomina, tra i docenti membri del consiglio accademico, un vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate.
8. Il direttore nomina, tra i docenti che abbiano maturato un'esperienza didattica di almeno tre anni in istituzioni di alta formazione musicale, un coordinatore delle attività che si svolgono presso la sezione staccata di Riva del Garda ed eventuali altre articolazioni decentrate sul territorio.
9. Il direttore può delegare docenti per l'esercizio di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate.
10. Tutti gli incarichi affidati dal direttore decadono alla nomina del nuovo direttore. La revoca anticipata di tali incarichi deve essere motivata.

Art. 7

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3, ed è nominato dalla Giunta Provinciale .
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
 - a) il presidente;
 - b) il direttore;

- c) un docente dell'Istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico;
 - d) uno studente designato dalla consulta degli studenti;
 - e) un esperto di amministrazione nominato dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il consiglio di amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, di cui uno designato dal Ministero dell'Università e Ricerca e l'altro designato da parte di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, che contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento; tali consiglieri, compreso l'esperto di amministrazione di cui al comma 2, lett. e), nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
 4. Nella sua prima seduta il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un vicepresidente che sostituisce temporaneamente il presidente in caso di sua assenza od impedimento.
 5. Al consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il direttore amministrativo.
 6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e produzione artistica definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi, le priorità e i programmi operativi anche in base alle risorse finanziarie disponibili e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione.

In particolare:

- a) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
 - b) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sentito il parere del direttore amministrativo. La definizione dell'organico del personale è approvata dalla Provincia autonoma di Trento;
 - c) delibera i compensi spettanti ai componenti degli organi di governo dell'Istituzione, nei limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
 - d) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, di ricerca e produzione artistica;
7. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

Art. 8

Consiglio accademico

1. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
 - a) otto docenti che abbiano maturato un'esperienza didattica di almeno tre anni in istituzioni di alta cultura, eletti dal corpo docente;
 - b) due studenti eletti dalla consulta degli studenti;

Hanno diritto di parteciparvi, con funzione consultiva, i coordinatori delle sedi di cui all'art. 6, punto 8, e il direttore amministrativo.
2. Il Consiglio accademico:
 - a) designa la terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale entro la quale la Giunta della Provincia autonoma di Trento nomina il presidente;
 - b) designa il docente membro del consiglio di amministrazione;
 - c) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. h) della legge n.508/99, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti, sentiti il collegio dei professori e la consulta degli studenti, nonché gli altri regolamenti di propria competenza previsti da questo statuto, e le loro successive modifiche;
 - d) determina il piano di indirizzo e l'ordine delle priorità delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica, tenuto conto delle proposte elaborate dalle relative strutture;
 - e) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera d);
 - f) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n.508/99;
 - g) propone l'attribuzione di incarichi al personale docente sulla base delle esigenze espresse dalle strutture didattiche, di ricerca e produzione artistica, e di servizio, mirando alla migliore valorizzazione delle risorse e delle competenze presenti nell'Istituzione;
 - h) nell'ipotesi del conferimento per chiara fama dell'incarico di direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7, e 241, comma 5, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, esprime il parere che la Giunta della Provincia autonoma di Trento deve richiedere preventivamente;

- i) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente statuto al consiglio di amministrazione.

Art. 9

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori, è composto da 3 membri, nominati dal Presidente tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, uno designato dalla Provincia autonoma di Trento, uno designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. Il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'Istituzione. Espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
3. Svolge ogni altro compito ad esso attribuito da questo statuto o dai regolamenti dell'Istituzione.

Art.10

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica, di ricerca e produzione artistica, e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando l'utilizzo ottimale delle risorse anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti.
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa dall'Istituzione al Ministero dell'Università e della Ricerca e alla Provincia autonoma di Trento entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero e della Provincia autonoma di Trento di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).
3. L'Istituzione assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 11

Collegio dei professori

1. Il collegio dei professori è composto dal direttore, che lo presiede, e dal corpo docente dell'Istituzione, del quale sono parte integrante a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte. Esso in particolare:
 - a) individua il numero e i settori di intervento delle strutture didattiche, di ricerca e produzione artistica;
 - b) esprime i pareri che gli sono richiesti;
 - c) può formulare proposte al consiglio accademico;
 - d) svolge ogni altra azione che sia di supporto al consiglio accademico
2. Il collegio dei professori è convocato dal direttore almeno due volte all'anno.
3. Svolge ogni altro compito ad esso attribuito da questo statuto o dai regolamenti dell'Istituzione.

Art. 12

Consulta degli studenti

1. La consulta degli studenti è eletta dagli studenti dell'Istituzione ed è composta da studenti eletti nel numero definito dall'art. 12 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132. Fanno parte della consulta anche gli studenti eletti nel consiglio accademico.
2. La consulta designa un rappresentante per il consiglio di amministrazione. Detto rappresentante non fa parte della consulta.
3. La consulta degli studenti esprime i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti; può inoltre indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
4. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.
5. Svolge ogni altro compito ad essa attribuito da questo statuto o dai regolamenti dell'Istituzione.

Titolo III

Organi e attività didattiche, di ricerca e produzione artistica, strutture di servizio

Art.13

Attività didattiche

1. L'Istituzione attiva corsi di diploma di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca, raggruppati per aree omogenee secondo quanto definito dal regolamento

didattico. Attiva convenzioni con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative, finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte dell'Istituzione. Attiva corsi di abilitazione ed aggiornamento professionale dei docenti di musica di istituzioni di ogni ordine e grado, corsi di formazione permanente e ricorrente. Attiva convenzioni - nei limiti delle sue risorse - con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e formazione musicale e coreutica anche al fine del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore. L'Istituzione può organizzare servizi didattici integrativi con funzione di orientamento, master-class, seminari e conferenze, corsi di preparazione agli esami per l'esercizio delle professioni e per la preparazione a concorsi.

2. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico-didattica, adeguando l'offerta didattica sia all'evolversi delle realtà culturali e produttive, sia del proprio patrimonio umano, artistico e culturale.

Art. 14

Attività di ricerca e produzione artistica

1. L'Istituzione incentiva la ricerca creativa, interpretativa, musicologia, etnomusicologica e pedagogica, e promuove la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, di tecnologie e tecniche artistiche. A tal fine, anche in interazione con la didattica, realizza attività di produzione artistica.

Art. 15

Strutture di servizio

1. L'Istituzione promuove la conservazione, la valorizzazione, l'uso e l'incremento del proprio patrimonio museale, organologico, bibliografico, fonografico, videografico, informatico e multimediale.
2. La biblioteca è una struttura di supporto all'attività didattica e di ricerca dell'Istituzione, e di servizio per il territorio e la comunità degli studiosi. Gestisce i servizi per la conservazione, l'incremento e l'utilizzazione del proprio patrimonio documentario.
3. Alla biblioteca può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Art. 16

Edilizia e residenzialità

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, approva e presenta alla Giunta della Provincia autonoma di Trento, tenendo conto dei beni mobili e immobili messi a disposizione da altri enti pubblici, un piano pluriennale nel quale sono descritte le esigenze edilizie e logistiche per le attività didattiche, di ricerca e produzione artistica, la residenzialità e le strutture per docenti, studenti e personale dell'Istituzione.
2. L'Istituzione dà attuazione al piano di cui al comma 1 anche gestendo, direttamente o in convenzione con altri enti, le strutture edilizie di cui al comma 1, ivi comprese le eventuali strutture abitative.

Titolo IV

Strutture amministrative

Art. 17

Organizzazione degli uffici

1. L'amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso ed è articolata in uffici. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
3. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, ad un dipendente dell'Istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n.165 del 2001.

Art. 18

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è a capo degli uffici di cui all'art.17 dell'Istituzione, della cui efficienza e del cui rendimento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e di controllo nei confronti di tutto il personale amministrativo e tecnico assegnato agli uffici e ai servizi dell'Istituzione, anche in base al disposto della contrattazione collettiva nazionale vigente.

2. Il direttore amministrativo presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta.
3. Il direttore amministrativo:
 - a) partecipa al consiglio di amministrazione e al consiglio accademico secondo le norme del presente statuto;
 - b) sottopone al consiglio di amministrazione proposte inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale amministrativo e tecnico assegnato agli uffici e ai servizi dell'Istituzione;
 - c) predispose il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il rendiconto consuntivo dell'Istituzione;
 - d) cura l'attuazione dei programmi deliberati dagli organi dell'Istituzione per gli aspetti tecnici e amministrativi;
 - e) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro del personale amministrativo e tecnico, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;

Art. 19

Funzioni decentrate

In conformità al regolamento di cui all'art. 13, comma 1, D.P.R. n. 132 cit., l'attività amministrativa può articolarsi anche in forme decentrate.

Art. 20

Consulta del personale amministrativo e tecnico

1. È istituita la consulta del personale amministrativo e tecnico con funzioni di carattere consultivo e propositivo nei confronti del consiglio accademico e del consiglio di amministrazione.
2. La consulta è formata, oltre che dal direttore amministrativo che la convoca e la presiede, da quattro membri eletti dal personale amministrativo e tecnico assegnato agli uffici e ai servizi dell'Istituzione.
3. La consulta:
 - a) esprime pareri, osservazioni e formula proposte su specifiche problematiche concernenti le attività tecniche e amministrative e sulla dotazione organica del personale amministrativo e tecnico assegnato agli uffici e ai servizi dell'Istituzione;
 - b) esprime parere obbligatorio sui regolamenti nelle parti che riguardano il personale amministrativo e tecnico.

Titolo V

Autonomia regolamentare

Art. 21

Autonomia regolamentare

1. L'Istituzione, in conformità alla vigente normativa, detta disposizioni di carattere organizzativo e funzionale attraverso più regolamenti. Sono regolamenti necessari:
 - a) il regolamento didattico;
 - b) il regolamento delle attività di ricerca e produzione artistica;
 - c) il regolamento delle strutture didattiche, di ricerca e di produzione;
 - d) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - e) il regolamento di organizzazione degli uffici;
 - f) il regolamento degli studenti;
 - g) i regolamenti della biblioteca;

Art. 22

Regolamenti

1. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, nonché il loro raggruppamento in aree didattiche omogenee, in conformità alla legge 508/99, ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), di detta legge, e al presente statuto. Disciplina inoltre le modalità del passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici.
2. Il regolamento didattico è deliberato dal consiglio accademico, sentito il collegio dei professori e la consulta degli studenti ed è approvato dalla Provincia autonoma di Trento dopo aver acquisito il parere del Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tal fine è integrato dal direttore dell'Istituzione.
3. Il regolamento delle attività di ricerca e produzione artistica disciplina l'articolazione e le modalità di svolgimento delle attività di ricerca e produzione artistica. Esso è deliberato dal consiglio accademico sentito il collegio dei professori e la consulta degli studenti.
4. Il regolamento delle strutture didattiche, di ricerca e di produzione ne disciplina la costituzione ed il funzionamento degli stessi. Esso è deliberato dal consiglio accademico sentito il collegio dei professori.
5. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge 508/99 e al

presente statuto. Esso è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico e trasmesso alla Provincia autonoma di Trento.

6. Il regolamento di organizzazione degli uffici disciplina l'articolazione ed il funzionamento degli uffici. Esso è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico e trasmesso alla Giunta della Provincia autonoma di Trento.
7. Il regolamento degli studenti disciplina la loro partecipazione ad attività dell'istituzione e regola le modalità di funzionamento della consulta degli studenti. Esso è deliberato dal consiglio accademico sentita la consulta degli studenti.
8. I regolamenti della biblioteca disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della biblioteca. Essi sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta dei rispettivi responsabili.

Art. 23

Entrata in vigore dei regolamenti e delle loro modifiche

Tutti i regolamenti, fatti salvi i casi previsti dai decreti attuativi della legge 508/99, vengono adottati con decreto del presidente ed entrano in vigore trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo.

Titolo VI

Norme comuni

Art. 24

Calendario accademico

Il calendario dell'anno accademico è deliberato con decreto del direttore, sentito il consiglio accademico.

Art.25

Incompatibilità

1. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del Direttore, non possono essere anche membri del consiglio accademico o coordinatori delle strutture didattiche, di ricerca e di produzione.
2. Le cariche di consigliere di amministrazione e di componente del consiglio accademico sono incompatibili con la carica di rappresentante sindacale nella R.S.U. dell'Istituzione.

Art. 26

Procedure elettorali

1. Le elezioni del direttore, dei rappresentanti dei docenti nel consiglio accademico, della consulta degli studenti e della consulta del personale amministrativo e tecnico sono indette dal direttore in carica trenta giorni prima della scadenza degli organi.
2. Le candidature - corredate, per l'elezione dei docenti nel consiglio accademico, dal curriculum dei candidati e, per l'elezione del direttore, anche dal programma elettorale - devono pervenire all'istituzione ed essere affisse all'albo dell'Istituzione almeno quindici giorni prima delle votazioni.
3. Nella settimana precedente il voto il direttore convoca, rispettivamente, il collegio dei professori, l'assemblea degli studenti, o l'assemblea del personale amministrativo e tecnico, per la presentazione delle candidature e la costituzione dell'ufficio elettorale, incaricato di seguire le operazioni di voto, composto da tre componenti designati dai singoli organi collegiali.
4. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto in urna durante un periodo di cinque giorni lavorativi.
5. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere.
6. Al termine delle operazioni di voto l'ufficio elettorale procede immediatamente allo scrutinio delle schede.
7. L'esito delle votazioni è proclamato con decreto del direttore, affisso all'albo nel primo giorno lavorativo dopo lo scrutinio.
8. L'elenco dei votanti, le schede elettorali e il verbale dell'ufficio elettorale sono depositati presso la segreteria dell'Istituzione.
9. Le elezioni del direttore sono valide con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. In caso contrario, si procede, entro trenta giorni, a nuove elezioni.
10. Nella elezione del direttore, qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi, viene indetta, entro dieci giorni dallo scrutinio della prima votazione e con le stesse modalità, una seconda votazione per il ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
11. Nella elezione dei docenti nel consiglio accademico, della consulta degli studenti e della consulta del personale amministrativo e tecnico, in caso di parità di voti, viene eletto il candidato più anziano.

Art. 27

Durata e surroga dei mandati

1. Tutti gli organi ed i mandati elettivi, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano tre anni e i soggetti eletti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
2. I membri decaduti, prima della scadenza naturale del mandato, vengono subito surrogati dall'organo che li ha eletti con nuove elezioni.

Art. 28

Convocazione, validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali

1. Tutti gli organi collegiali sono convocati dal loro presidente. La convocazione può essere richiesta da almeno un terzo dei membri.
2. Le sedute dei vari organi sono valide con la partecipazione della maggioranza dei membri e le deliberazioni vengono prese con la maggioranza dei presenti.

Art. 29

Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

1. In conformità alla vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi e in materia di tutela dei dati personali, i verbali e le deliberazioni sono messi a disposizione degli interessati.

Art. 30

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, con due successive deliberazioni da adottare con un intervallo di almeno un mese. Lo statuto modificato viene inviato alla Provincia Autonoma di Trento per l'approvazione della Giunta Provinciale.

Art. 31

Convenzioni con altri enti

Le intese programmatiche e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri, funzionali alle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica, nonché all'organizzazione delle strutture di servizio e amministrative, sono deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art. 32

Codice deontologico dei docenti e carta dei diritti degli studenti

1. Il codice deontologico dei docenti concerne l'espletamento dei rispettivi compiti e funzioni ed è deliberato dal collegio dei professori.
2. La carta dei diritti degli studenti è elaborata da una commissione costituita su proposta della consulta degli studenti e viene deliberata dal direttore, a seguito dell'approvazione separata da parte della consulta degli studenti e del consiglio accademico.

Art. 33

Comitato pari opportunità

1. Il comitato per le pari opportunità ha lo scopo di individuare tutte le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, in particolare nell'accesso al lavoro, nell'orientamento, nella formazione professionale e nella progressione di carriera all'interno dell'Istituzione.
2. Il comitato si fa altresì promotore delle opportune iniziative per la rimozione delle discriminazioni e le situazioni di mobbing riscontrate e può a tale scopo inviare documentate relazioni agli organi di governo dell'Istituzione e alla direzione amministrativa, proponendo l'adozione di misure denominate "azioni positive" per le vittime in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 della L.125/91 e dell'art. 61 del D.L.vo 29/93.
3. Il comitato per le pari opportunità dell'Istituzione è composto in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro;
4. Il comitato ha accesso, qualora non vi ostino disposizioni legislative o regolamentari, a tutta la documentazione dell'Istituzione che gli è necessaria per il puntuale assolvimento dei suoi compiti.

Titolo VII

Norme transitorie

Art. 34

Deliberazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. In base al regolamento emanato con il DPR 28 febbraio 2003 n. 132, attuativo della legge 21 dicembre 1999 n. 508, articolo 2, comma 7, lettera f), in sede di prima applicazione lo statuto dell'Istituzione è deliberato dal consiglio di amministrazione, integrato da due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori, ed è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del citato DPR, al M.I.U.R. per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Il presente statuto entra in vigore al momento della comunicazione dell'atto di approvazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto si procede all'elezione del direttore.

Art. 35

Regolamento didattico

In base al regolamento emanato con il DPR 28 febbraio 2003 n. 132, attuativo della legge 21 dicembre 1999 n.508, articolo 2, comma 7, lettera f), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003 n. 135, il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato da due rappresentanti degli studenti, sentito il

consiglio di amministrazione ed è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge 21 dicembre 1999 n.508, al M.I.U.R. che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

Art. 36

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, e regolamento di organizzazione degli uffici
In base al regolamento emanato con il DPR 28 febbraio 2003 n. 132, attuativo della legge 21 dicembre 1999 n. 508, articolo 2, comma 7, lettera f), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003 n. 135, in sede di prima applicazione, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal consiglio di amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal MIUR d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del citato DPR, al MIUR per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 37

Elezione del direttore

In prima applicazione e fino all'adozione del regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera a), legge n.508/1999, sono richiesti per l'eleggibilità i seguenti requisiti:

- a) aver maturato presso conservatori di musica o istituti musicali pareggiati un servizio effettivo di almeno sei anni (compresi quelli eventualmente prestati come direttore incaricato) e aver maturato esperienze di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
- b) non aver riportato nello svolgimento del proprio servizio sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali si sia già stati riabilitati;
- c) non aver riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultare rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari;
- d) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.

Art. 38

Elezione della consulta degli studenti

In prima applicazione e fino all'esaurimento dei corsi del vecchio ordinamento, l'elettorato passivo e attivo compete anche agli studenti frequentanti i corsi superiori del vecchio ordinamento e agli studenti maggiorenni.

Art. 39

Mantenimento e valutazione dei previgenti ordinamenti didattici

L'Istituzione mantiene attivi anche i corsi secondo l'ordinamento anteriore alla legge n.508/1999 fino all'entrata in vigore di specifiche norme con cui sia disposta la loro cessazione in relazione all'attivazione della formazione musicale di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria.

Ferma restando la possibilità per gli studenti già iscritti di completare i corsi secondo i vecchi ordinamenti, gli studi compiuti per conseguire i diplomi in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti per il conseguimento dei diplomi accademici previsti dal nuovo ordinamento disciplinato dal regolamento didattico.